

Retifica del regolamento (CE) n. 1940/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1556/2006 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d'importazione per le carni suine

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 407 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1940/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) n. 1940/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1556/2006 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d'importazione per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1556/2006 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli.

(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione, si applica ai titoli di importazione ⁽⁴⁾ per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titolo di importazione, alla qualità del richiedente e al rilascio dei titoli. Esso limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1556/2006, salvo disposizioni contrarie contenute in quest'ultimo regolamento. Là dove necessario, occorre

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 288 del 19.10.2006, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1711/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

pertanto conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1556/2006 alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3) Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007, occorre aggiungere nelle domande e nei titoli le diciture in bulgaro e in rumeno.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1556/2006.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1556/2006 è modificato come segue.

1) Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15 aperto dal regolamento (CE) n. 774/94.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ^(*).

3. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano del regime di cui al paragrafo 1 e l'aliquota del dazio doganale sono fissati nell'allegato I.